



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Deliberazione N. 44

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: Regolamento Generale Entrate. Esame ed approvazione nuovo testo

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore **20:11** si è riunito il Consiglio Comunale di Valenza in adunanza Ordinaria di prima convocazione, convocata nelle forme prescritte dall'art.46 bis del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Presente in collegamento
ODDONE MAURIZIO	Sindaco	Si		
BALLERINI LUCA	Consigliere		Si	
BARBI LAURA	Consigliere		Si	
BISSACCO MARCO	Consigliere		Si	
BOCCARDI DANIELE	Consigliere	Si		
CAPUZZO LAMPERTI GUIDO	Vice Presidente	Si		
COMETTI TANIA	Consigliere	Si		
COSTA ARIANNA	Consigliere	Si		
DEANGELIS ALESSANDRO EMILIO	Consigliere	Si		
DI CARMELO SALVATORE	Vice Presidente	Si		
GATTI GIUSEPPE INNOCENTE	Consigliere	Si		
GIORDANO MIRCO	Consigliere	Si		
GRIVA MARIA MADDALENA	Consigliere	Si		
LANZA ALBERTO	Consigliere		Si	
MIKIEVA VIKTORIA	Consigliere	Si		Si
SPINELLI ANGELO	Presidente	Si		
VARONA DAVIDE	Consigliere	Si		

Tot. **13**

Tot. **4**

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Paola Crescenzi, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, la quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere **Angelo Spinelli** il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere: Favorevole

Il Dirigente del Settore Finanze, Tributi, Personale, Demografici, Servizio Autonomo Polizia Locale:

Dott. Gerardo Robaldo

In ordine alla regolarità contabile:

Parere: Favorevole

Il Dirigente Settore Finanze, Tributi, Personale, Demografici, Servizio Autonomo Polizia Locale:

Dott. Gerardo Robaldo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'oggetto il Sindaco Maurizio Oddone.

Interviene il Consigliere Capuzzo Lamperti.

Si prosegue con le dichiarazioni di voto: Varona (favorevole) e Capuzzo Lamperti (favorevole).

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*".

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto del contribuente, contenuto nella legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212: "*Le regioni e gli enti locali, nell'ambito*

delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”.

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono estendere ai propri tributi.

CONSIDERATO che:

- il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 attua una profonda revisione dello Statuto del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali. E tuttavia, molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali;
- il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha apportato alcune significative modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e l'istituto, così come ridisegnato dalle recenti modifiche, si intreccia con il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dette novità richiedono il necessario adeguamento delle norme comunali, onde dipanare l'intreccio che si è venuto a creare tra contraddittorio preventivo, comunque applicabile ai sensi dell'art. 1 commi 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, e l'accertamento con adesione secondo la disciplina comunale;
- il nuovo Statuto incide fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso del più deciso orientamento dell'azione di controllo fiscale all'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela del contribuente che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso. Al contempo, è quanto mai necessario assicurare una efficace traduzione attuativa dei criteri di rafforzamento delle capacità di controllo e di snellimento degli strumenti di supporto alla riscossione coattiva, la cui funzione deterrente è altrettanto essenziale per pervenire ad un assetto della gestione della riscossione più incisivo e aderente alle esigenze della fiscalità locale.

EVIDENZIATA, pertanto, la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un nuovo regolamento che disciplini le entrate comunali e la relativa riscossione in considerazione dei decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate.

DATO ATTO:

- che il nuovo regolamento si prefigge lo scopo di regolare le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che il nuovo regolamento disciplina, altresì, le procedure di riscossione coattiva che afferiscono alle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e agli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

EVIDENZIATO che il nuovo regolamento si compone di 19 articoli

RITENUTO di approvare il nuovo regolamento generale delle entrate comunali e della relativa riscossione come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'Ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa.

RICHIAMATI l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e l' art.7 del D.Lgs. 267/2000 in materia di potestà regolamentare dei Comuni.

PRESO ATTO:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria che sono stati già valutati nel bilancio di previsione dell'Ente;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori (verbale n. 28 del 18.12.2025), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DATO ATTO che la commissione competente ha esaminato la proposta della presente deliberazione in data 16/12/2025

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del Settore Finanziario;

CON voti unanimi favorevoli n. 13 (Oddone, Boccardi, Capuzzo Lamperti, Cometti, Costa, Deangelis, Di Carmelo, Gatti, Giordano, Griva, Miakieva, Spinelli, Varona), resi in modalità elettronica e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il nuovo "**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE** " di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- 2. DI PROVVEDERE** a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 3. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

Infine, con voti unanimi favorevoli n. 13 (Oddone, Boccardi, Capuzzo Lamperti, Cometti, Costa, Deangelis, Di Carmelo, Gatti, Giordano, Griva, Miakieva, Spinelli, Varona), resi in modalità elettronica e proclamati dal Presidente

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 26.

Dopodichè, su richiesta del Consigliere Costa, il Presidente Spinelli mette in votazione la sospensione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 11 (Oddone, Boccardi, Cometti, Costa, Deangelis, Di Carmelo, Gatti, Giordano, Griva, Spinelli, Varona), voti astenuti n. 1 (Miakieva), Capuzzo Lamperti non partecipa al voto, resi in modalità elettronica e proclamati dal Presidente

APPROVA

la sospensione della riunione.

Alle ore 00:35 il Presidente Spinelli dispone la sospensione del Consiglio comunale.

Approvato e sottoscritto

IL Presidente
f.to Angelo Spinelli

IL Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Crescenzi

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 24/12/2025 per gg. 15.

Valenza, 24/12/2025

IL Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Crescenzi

La presente Deliberazione:

[X] è immediatamente eseguibile
(art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000)

Valenza, 22/12/2025

IL Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Crescenzi